II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 679/2010 DEL CONSIGLIO

del 26 luglio 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 479/2009 per quanto riguarda la qualità dei dati statistici nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 126, paragrafo 14, terzo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere della Banca centrale europea [1],

considerando quanto segue:

(1) La credibilità della sorveglianza di bilancio dipende in misura cruciale da statistiche di bilancio attendibili. È di estrema importanza che i dati trasmessi dagli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea [2], siano di elevata qualità e affidabilità.

(2) Negli ultimi anni il quadro di governance dell'Unione europea relativo alle statistiche di bilancio è stato ulteriormente sviluppato e il contesto istituzionale è stato aggiornato, in particolare al fine di migliorare il controllo dei conti delle amministrazioni pubbliche da parte della Commissione (Eurostat).

(3) Il quadro di governance rivisto per le statistiche di bilancio è nel complesso efficace e ha prodotto generalmente risultati soddisfacenti per quanto riguarda la comunicazione di dati di bilancio pertinenti sul disavanzo e sul debito pubblici. In particolare, gli Stati membri hanno in maggioranza fornito una valida prova quanto a cooperazione leale e capacità operativa di fornire dati di bilancio di elevata qualità.

(4) Tuttavia, eventi recenti hanno chiaramente dimostrato che l'attuale quadro di governance per le statistiche di bilancio non è ancora riuscito a ridurre, nella misura necessaria, il rischio di notifica alla Commissione di dati scorretti o inesatti.

(5) A tale riguardo e in alcuni casi eccezionali (visite metodologiche), la Commissione (Eurostat) dovrebbe avere diritto di accesso supplementari a un più ampio spettro di informazioni necessarie alla valutazione della qualità dei dati, nel pieno rispetto del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee [3] per quanto riguarda l'indipendenza professionale.

(6) Pertanto, quando effettua visite metodologiche in uno Stato membro le cui informazioni statistiche sono sottoposte ad esame, la Commissione (Eurostat) dovrebbe essere autorizzata ad accedere ai conti delle amministrazioni pubbliche ai livelli centrale, di Stati federati, locale e degli enti di previdenza e assistenza sociale, comprese le sottostanti informazioni contabili dettagliate, le indagini e i questionari statistici pertinenti nonché altre informazioni correlate, nel rispetto della legislazione in materia di protezione dei dati e di segreto statistico.

(7) Dovrebbero essere principalmente oggetto di controlli i conti pubblici di singole unità delle amministrazioni pubbliche e di unità pubbliche non appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche, e i conti pubblici dovrebbero essere valutati in relazione al loro utilizzo statistico.

(8) Gli Stati membri dovrebbero garantire che le istituzioni e i funzionari responsabili della comunicazione dei dati effettivi alla Commissione (Eurostat) e dei conti pubblici sulla base dei quali essi sono stati elaborati rispettino pienamente gli obblighi relativi ai principi statistici.

[1] GU C 103 del 22.4.2010, pag. 1.
[2] GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1.
[3] GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

(9) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 479/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 479/2009

Il regolamento (CE) n. 479/2009 è così modificato:

1) è inserito il seguente articolo:

«*Articolo 2* bis

Per "accesso" si intende che, allorché richiesti, i documenti e le altre informazioni pertinenti devono essere trasmessi immediatamente o quanto prima possibile in funzione del tempo necessario per raccogliere le informazioni richieste.»;

2) all'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat), quanto prima possibile, le pertinenti informazioni statistiche richieste necessarie per la valutazione della qualità dei dati, fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee (*), relative al segreto statistico.

Le informazioni statistiche di cui al primo comma dovrebbero limitarsi alle informazioni strettamente necessarie per verificare l'ottemperanza alle norme SEC. In particolare, per "informazioni statistiche" si intendono:

a) dati provenienti dalla contabilità nazionale;

b) inventari;

c) tabelle relative alla notifica della procedura per i disavanzi eccessivi;

d) questionari e chiarimenti supplementari relativi alla notifica.

Il formato dei questionari è definito dalla Commissione (Eurostat) previa consultazione del comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti (in prosieguo "CMFB").

(*) GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.»;

3) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 11*

1. La Commissione (Eurostat) provvede a un dialogo permanente con le autorità statistiche degli Stati membri. A tal fine la Commissione (Eurostat) effettua in tutti gli Stati membri visite di dialogo periodiche ed eventuali visite metodologiche.

2. Quando effettua le visite di dialogo e le visite metodologiche, la Commissione (Eurostat) trasmette i risultati provvisori agli Stati membri interessati affinché formulino osservazioni in merito.»;

4) sono inseriti i seguenti articoli:

«*Articolo 11* bis

Le visite di dialogo sono intese a verificare i dati effettivi trasmessi conformemente all'articolo 8, ad esaminare le questioni metodologiche, a discutere i procedimenti e le fonti statistici illustrati negli inventari e a valutare l'ottemperanza alle norme contabili. Le visite di dialogo sono utilizzate per individuare i rischi o i potenziali problemi riguardo alla qualità dei dati trasmessi.

Articolo 11 ter

1. Le visite metodologiche sono intese a controllare i procedimenti e verificare i conti su cui si basano i dati trasmessi e a trarre conclusioni dettagliate circa la qualità dei dati trasmessi, come descritta all'articolo 8, paragrafo 1.

2. Le visite metodologiche sono effettuate solo in casi eccezionali, qualora siano stati chiaramente individuati rischi o problemi significativi per quanto riguarda la qualità dei dati.

3. Ai fini del presente regolamento, si potrebbe ritenere che esistano rischi o problemi significativi circa la qualità dei dati trasmessi da uno Stato membro, in particolare quando:

a) esistono revisioni frequenti e consistenti del disavanzo o del debito, che non siano chiaramente e adeguatamente spiegate;

b) lo Stato membro interessato non trasmette alla Commissione (Eurostat) tutte le informazioni statistiche richieste nel quadro delle consultazioni esplicative in materia di notifica della procedura per i disavanzi eccessivi (PDE), o a seguito di una visita di dialogo, nel periodo tra loro concordato, e non sia stato chiaramente e adeguatamente illustrato il motivo del ritardo o della mancata risposta;

c) lo Stato membro interessato modifica, unilateralmente e senza una spiegazione chiara, le fonti e i metodi di valutazione del disavanzo o del debito dell'amministrazione pubblica registrato nell'inventario con effetti rilevanti sulle stime;

d) esistono questioni di metodo in sospeso, che potrebbero avere effetti rilevanti sulle statistiche relative al disavanzo o al debito, che non sono state risolte tra lo Stato membro e la Commissione (Eurostat) a seguito di consultazioni esplicative o delle precedenti visite di dialogo, che danno luogo a riserve da parte della Commissione (Eurostat) in due notifiche PDE successive;

e) esistono persistenti aggiustamenti tra flussi e stock insolitamente elevati e non chiaramente spiegati.

4. Tenendo principalmente in considerazione i criteri menzionati nel paragrafo 3, la Commissione (Eurostat) decide di effettuare una visita metodologica, dopo averne informato il CMFB.

5. La Commissione dovrebbe informare esaurientamente il comitato economico e finanziario riguardo ai motivi delle visite metodologiche.»;

5) all'articolo 12, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Gli Stati membri sono tenuti a fornire, su richiesta della Commissione (Eurostat) e su base volontaria, l'assistenza di esperti in contabilità nazionale, anche per la preparazione e la realizzazione delle visite metodologiche. Nell'esercizio delle loro funzioni, gli esperti forniscono una consulenza specialistica indipendente. L'elenco di tali esperti in contabilità nazionale è elaborato in base alle proposte inviate alla Commissione (Eurostat) dalle autorità nazionali responsabili della procedura di comunicazione per i disavanzi eccessivi.

La Commissione stabilisce le norme e le procedure relative alla selezione degli esperti, tenendo conto di un'adeguata distribuzione di esperti negli Stati membri e di un'adeguata rotazione dei medesimi tra gli Stati membri, le modalità delle loro prestazioni e le modalità finanziarie. La Commissione condividerà con gli Stati membri l'intero costo da questi sostenuto per l'assistenza dei rispettivi esperti nazionali.

2. Nel quadro delle visite metodologiche, la Commissione (Eurostat) ha il diritto di accedere ai conti di tutte le amministrazioni pubbliche ai livelli centrale, di Stati federati, locale e degli enti di previdenza e assistenza sociale, comprese le sottostanti informazioni contabili e di bilancio dettagliate esistenti.

In tale contesto, le informazioni contabili e di bilancio comprendono:

— le operazioni finanziarie e i conti patrimoniali,

— le indagini statistiche e i questionari dell'amministrazione pubblica pertinenti, nonché altre informazioni correlate, come documenti analitici,

— le informazioni fornite dalle pertinenti autorità nazionali, regionali e locali sull'esecuzione del bilancio di tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica,

— i conti di enti, società e istituzioni senza scopo di lucro fuori bilancio e di altri enti analoghi che fanno parte del settore dell'amministrazione pubblica nella contabilità nazionale,

— i conti dei fondi di previdenza e assistenza sociale.

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie a facilitare le visite metodologiche. Tali visite possono essere effettuate presso le amministrazioni nazionali che svolgono un ruolo nella trasmissione dei dati ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi e presso tutti i servizi che intervengono direttamente o indirettamente nella produzione dei conti pubblici e del debito pubblico. In entrambi i casi, gli istituti statistici nazionali, in quanto coordinatori nazionali conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009, supportano la Commissione (Eurostat) nell'organizzazione e nel coordinamento delle visite. Gli Stati membri assicurano che tali amministrazioni e servizi nazionali e, se necessario, le loro amministrazioni nazionali cui incombe una responsabilità funzionale di controllo dei conti pubblici forniscano ai funzionari della Commissione o agli altri esperti di cui al paragrafo 1 l'assistenza necessaria all'esercizio delle loro funzioni, anche mettendo a disposizione documenti comprovanti i dati effettivi sul disavanzo e sul debito trasmessi e i sottostanti conti pubblici. I registri riservati del sistema statistico nazionale e altri dati riservati dovrebbero essere forniti alla Commissione (Eurostat) solo ai fini della valutazione della relativa qualità. Gli esperti in materia di contabilità nazionale che assistono la Commissione (Eurostat) nel quadro delle visite metodologiche si impegnano per iscritto a rispettare la riservatezza dei dati prima di accedere a tali registri o dati riservati.»;

6) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 16*

1. Gli Stati membri assicurano che i dati effettivi trasmessi alla Commissione (Eurostat) siano forniti conformemente ai principi stabiliti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 223/2009. A tale riguardo, le autorità statistiche nazionali hanno la responsabilità di garantire la conformità dei dati trasmessi all'articolo 1 del presente regolamento e alle relative norme contabili del SEC 95. Gli Stati membri garantiscono che le amministrazioni statistiche nazionali abbiano accesso a tutte le informazioni pertinenti necessarie all'esecuzione di tali compiti.

2. Gli Stati membri adottano tutte le misure idonee affinché le istituzioni e i funzionari preposti alla trasmissione alla Commissione (Eurostat) dei dati effettivi e dei sottostanti conti pubblici agiscano con responsabilità e nel rispetto dei principi fissati all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 223/2009.»

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 luglio 2010.

Per il Consiglio
Il presidente
S. VANACKERE